



Allegato n. 1 al Cal. Ven.

DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

approvato con D.G.R. N. 807 del 27/06/2014

PIANO DI PRELIEVO

1) Il piano di prelievo del Cinghiale, esercitato nella forma selettiva, autorizzato nel territorio di ciascun ATC è ripartito in Distretti di gestione (DG) Cinghiale..

2) Dal 02/08/2014 al 29/09/2014 è consentito prelevare cinghiali maschi di ogni classe d'età e femmine giovani e subadulte (classi "zero" e I).

3) Ad ogni selecontrollore ammesso è consentito prelevare il numero massimo di tre cinghiali, come previsto nell'atto relativo all'assegnazione individuale dei capi da abbattere.

TEMPI DI PRELIEVO

1) Dal 02/08/2014 al 10/08/2014 e dal 18/08/2014 al 29/09/2014 la caccia di selezione al cinghiale è consentita 5 giorni la settimana esclusi il martedì e il venerdì.

2) Giornalmente il prelievo può essere esercitato da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

LUOGHI DI PRELIEVO

1) In Zona A e B i selecontrollori operano esclusivamente nell'UG-cinghiale in cui sono stati ammessi al prelievo venatorio.

2) I selecontrollori ammessi al prelievo di cinghiale in Zona C operano liberamente sull'intero territorio della Zona.

MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO

1) La caccia di selezione è consentita con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni, esclusivamente prive di piombo, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione

2) Nell'esercizio della caccia di selezione al cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata e munizionamento contenete piombo.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO

1) La caccia di selezione al Cinghiale è consentita alla cerca e all'aspetto.

2) Prima di intraprendere l'azione di caccia in selezione:

▣ il cacciatore che opera nell'ambito dei DG-cinghiale (Zone A e B) deve necessariamente depositare il "TAGLIANDO DI USCITA" in una delle apposite cassette del Distretto di appartenenza;

▣ il cacciatore che opera il prelievo in Zona deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC.

3) Durante l'azione di caccia in selezione il selecontrollore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:

▣ tesserino venatorio Regionale per la caccia di selezione, debitamente compilato;

▣ attestazione rilasciata dalla Provincia di appartenenza della Regione Basilicata di abilitazione a prelievo di Ungulati con metodi selettivi, oppure tesserino di abilitazione rilasciato dalla Regione Basilicata o dagli Enti Parco nazionali e regionali;



- attestazione di effettuato versamento all'A.T.C. della quota di partecipazione alla gestione di € 25,00;
- atto specifico di ammissione al prelievo di cinghiale in forma selettiva con relativo piano di abbattimento individuale rilasciato dall'ATC;
- contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC;
- matrice del "TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO" – per le Zone A e B;
- scheda di uscita compilata – per la Zona C.

4) Al termine dell'azione di caccia in selezione:

- il cacciatore che opera nei DG-cinghiale deve depositare il "TAGLIANDO DI RIENTRO" nella stessa cassetta in cui è stato inserito quello di Uscita;
- Il cacciatore che opera in Zona C completare la compilazione della scheda uscita/rientro;

5) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:

- apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall'ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
- fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
- compilare la scheda di abbattimento registrando anche le misure biometriche previste.

6) In caso di ferimento il cacciatore deve:

- attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia;
- conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);
- contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dall'ATC per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

7) Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull'animale fermo.

8) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri.

9) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'AUSL competente per territorio.

10) E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecontrollore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'ATC.

11) Il capo abbattuto come "tiro sanitario" sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta.

12) E' comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo.

RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

1) Ogni 30 giorni dall'avvio della caccia al cinghiale in selezione i selecontrollori ammessi al prelievo devono comunicare alla segreteria dell'ATC gli abbattimenti realizzati.

2) Entro il 15 ottobre 2014 ogni selecontrollore ammesso al prelievo di cinghiale deve consegnare all'ATC di riferimento:

- il blocco/registro delle schede di Uscita/Rientro;
- Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti, complete di documentazione fotografica;
- le fascette inamovibili non utilizzate;
- i referti della ASP o IZS relativi alla visita trichinoscopica effettuata sugli animali prelevati.

DISPOSIZIONI SANITARIE

Tutti i capi abbattuti, in particolare porzioni della corata (polmone, trachea fegato, milza e reni) e della testa e, comunque sulla base delle indicazioni fornite dalle A.S.P. competenti, devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria e all'effettuazione dell'esame trichinoscopico del diaframma, presso i Servizi veterinari delle A.S.P. medesime o presso laboratori convenzionati.



Al capo abbattuto in caccia di selezione vengono applicate le normative previste dalla D.G.R. n. 305/2013.

La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selecontrollore).

La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento.

Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidemico, il selecontrollore deve darne immediata comunicazione all'A.T.C. di riferimento e al personale di Polizia Provinciale.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.

2) Provvedimenti a carico dei selecontrollori di cinghiale:

a) Per esercizio venatorio in selezione nei tempi o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;

b) Per mancato deposito o compilazione non conforme del tagliando di uscita e di rientro, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;

c) Per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;

d) Per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'ATC, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;

e) Per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;

f) Per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell'autorizzazione per 5 giornate consecutive;

g) Per mancata consegna dei dati e materiali previsti alla data del 15 febbraio 2014, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive.

3) E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.

4) Per tutte le infrazioni alle norme vigenti non specificamente sopra descritte si applica una sospensione variabile tra 5 e 20 giornate consecutive.

5) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria si applica il doppio di quanto prevede il provvedimento specifico.

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) I provvedimenti disciplinari sono proposti alla Provincia da apposita commissione disciplinare, con funzioni istruttorie, nominata dagli AA.TT.CC. composta da:

il Presidente dell'A.T.C. competente per territorio o suo delegato, con funzioni di presidente;

un membro designato dal Comitato di Gestione degli AA.TT.CC.;

un delegato della Provincia di appartenenza afferente all'Ufficio competente in materia di caccia e gestione faunistica;

un delegato della Regione Basilicata afferente all'Ufficio competente in materia di caccia e gestione faunistica;

il responsabile della Polizia Provinciale della Provincia di competenza o suo delegato.

2) La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 componenti.



- 3) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L. R. 2/95, e possono essere rilevate anche dagli AA.TT.CC. Nel primo caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire, preventivamente, alla Provincia, che le trasmette agli AA.TT.CC. Nel secondo caso gli AA.TT.CC. competenti per territorio, comunicano la notizia di violazione alla Provincia per l'eventuale contestazione dell'illecito amministrativo.
- 4) Qualora la notizia di violazione disciplinare sia contenuta nel verbale di accertamento di illecito amministrativo elevato dal personale preposto alla vigilanza venatoria, la Provincia invia apposita comunicazione agli AA.TT.CC. o alle AA.FF.VV. o alle AA.AA.TT.VV. per l'avvio del procedimento disciplinare.
- 5) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione, qualora non ritenga di archiviare gli atti, avvia il procedimento disciplinare comunicandolo all'interessato. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare memorie difensive, allegare documenti e chiedere di essere sentito dalla Commissione. In quest'ultimo caso, l'audizione è disposta previo versamento agli AA.TT.CC. della somma di € 100,00 a titolo di rimborso spese dell'istruttoria.
- 6) La commissione disciplinare si riunisce entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie difensive.
- 7) Il verbale della Commissione contenente la proposta, non vincolante, di archiviazione o applicazione della sanzione, corredato dalla notizia di violazione e dalla documentazione istruttoria acquisita, è trasmesso alla Provincia che emette il provvedimento definitivo.
- 8) La Provincia notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con firma di ricevuta, il provvedimento disciplinare a carico dell'interessato o comunica l'archiviazione degli atti.
- 9) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva per diretta traslazione.

DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. E AA.AA.TT.VV.

- 1) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal personale a ciò preposto nonché i conseguenti provvedimenti adottati dal Gestore debbono essere comunicati, entro 5 giorni, alla Provincia competente per territorio.
- 2) Le AA.FF.VV. e le AA.AA.TT.VV. fanno riferimento al disciplinare unico provinciale per quanto riguarda l'individuazione delle fattispecie di violazioni e conseguenti sanzioni disciplinari, il cui contenuto deve ritenersi inderogabile. È facoltà dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V. introdurre ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari rispetto a quelle previste.
- 3) Il Gestore e gli Organi direttivi dell'A.F.V. e dell'A.A.T.V. valutano, previa istruttoria, le notizie di violazioni disciplinari e, ove non decidano per l'archiviazione, comminano le previste sanzioni disciplinari ai selecontrollori. Gli adempimenti istruttori, le comunicazioni e notificazioni agli interessati spettano unicamente alle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni e gli obblighi che le norme di riferimento dettano al riguardo.

PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare è pubblicato sul B.U.R.B. e per tutta la stagione venatoria, all'Albo Provinciale competente per territorio, nonché affisso presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.VV. e le AA.AA.TT.VV..